

Publicato il 15/02/2021

N. 01790/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09904/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9904 del 2020, proposto da

Anna Longo, Venere Salzillo, Lucrezia Tartaglione, Aurora Meo, Maddalena Morrone, Angelina Maturo, Filomena Bottigliero, Linda Maddaluno, Rosaria Romano, Paolo Improda, Cristina Becchimanzi, Antonietta Golino, Vincenzo Avolio, Valentina Sgueglia, Biagina Cusano, Michele Di Lauro, Maddalena Mozzillo, Giovanna Schiavone, Alessia Di Palma, Michela D'Anto', rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, n. 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 9313/2020, passata in giudicato, emessa, sul ricorso r.g. n. 7033/2019, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, pubblicata in data 03/09/2020, relativa al riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in **Romania**.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto l'esecuzione alla sentenza n. 9313/2020 di questo Tribunale con cui è stata dichiarata l'illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in **Romania**.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e con note di udienza depositate il giorno 8 febbraio 2021 ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale, insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

In particolare, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione resistente non ha fornito alcun chiarimento o indicazione in relazione alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza e, in particolare, non ha

ancora adottato un nuovo provvedimento al fine di provvedere all'istanza diretta a ottenere il riconoscimento del titolo conseguito in **Romania**, in conseguenza dell'annullamento in sede giudiziale della determinazione di segno negativo originariamente adottata.

Il Ministero deve pertanto essere condannato a provvedere sull'istanza formulata da parte ricorrente entro 120 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario *ad acta* che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

- ordina all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario *ad acta* il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in oggetto nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO